

Codice A16170

D.D. 28 gennaio 2015, n. 23

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo denominato "Barquedo" - codice univoco NO-P-00456 - e di una sorgente denominata "Paruzzaro" - codice univoco NO-S-00605 - captazioni ubicate nel Comune di Invorio (NO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Invorio (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 13 ottobre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle seguenti aree di salvaguardia:

- pozzo "*Barquedo*" – codice univoco NO-P-00456 – ubicato nella particella catastale n. 319 del foglio di mappa n. 31 censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Invorio (NO);
- sorgente "*Paruzzaro*" – codice univoco NO-S-00605 – ubicata nella particella catastale n. 168 del foglio di mappa n. 22 censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Invorio (NO).

Il pozzo "*Barquedo*", realizzato nel 2005 e profondo 100,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, tra -65,00 e -85,00 metri.

La proposta di definizione è stata formulata in funzione di una portata pari a 2,00 l/s, che corrisponde alla portata massima emunta dal pozzo in base ai dati forniti dal Gestore – così come riportato nello studio idrogeologico – e sulla base delle risultanze dello stesso studio che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo; tuttavia, in mancanza di una ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo in corrispondenza dello stesso pozzo, l'area di salvaguardia è stata orientata lungo la direzione di deflusso della falda superficiale ed è stata dimensionata – come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – delimitandola, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma quadrata con lato pari a 20 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Pozzo Barquedo – Comune di Invorio (NO) – ALLEGATO 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La sorgente "*Paruzzaro*", ubicata ad una quota di circa 410 metri s.l.m., è un'emergenza perenne impostata all'interno dei depositi glaciali della Valle del Vevera, a Nord dell'abitato di Invorio Inferiore.

In base alle informazioni riferite dall'Ente Gestore il volume annuo mediamente prelevato dalla sorgente è pari a 63.000,00 metri cubi e la portata massima derivabile è pari a 2,00 l/s.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la sorgente analizzata è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto, di forma sub-ellittica, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Sorgente Paruzzaro – Comune di Invorio (NO) – ALLEGATO 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Invorio (NO) che le ha fatte proprie con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 e n. 14 del 24 maggio 2013.

In merito alle proposte presentate, l'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con note in data 18 giugno 2013 e 19 giugno 2013 per il pozzo *“Barquedo”* ed in data 1 agosto 2013 per la sorgente *“Paruzzaro”*, ha espresso parere favorevole evidenziando che i controlli eseguiti sulle acque prelevate dalle captazioni dimostrano il rispetto degli standard di potabilità, risultando conformi alle caratteristiche di qualità previste per legge per le acque da destinarsi al consumo umano.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con note in data 20 febbraio 2014 per il pozzo *“Barquedo”* ed in data 29 maggio 2014 per la sorgente *“Paruzzaro”*, ha espresso il proprio parere di competenza in merito alle proposte presentate, considerandole adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e rilevando che le aree in esame, caratterizzate da elevata naturalità, non presentano problematiche particolari dal momento che le due captazioni con le relative opere di presa e le aree di salvaguardia sono localizzate in zone nelle quali non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Tuttavia, nelle medesime note, la stessa ARPA ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno delle aree di salvaguardia, ed in particolare che:

- si provveda alla sistemazione delle zone di tutela assoluta del pozzo e della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, in modo da proteggerle adeguatamente – tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche – da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie e, se possibile, recintarle al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente.

Per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali i terreni ricompresi all'interno delle aree di salvaguardia sono di fatto aree non sfruttate a fini agricoli ma occupate prevalentemente da boschi e

pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Novara.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Con determinazione n. 5323 del 29 novembre 2006 la Provincia di Novara ha accordato al Comune di Invorio la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile per anni trenta dal pozzo denominato "*Barquedo*" – codice univoco NO-P-00456 – ubicato nel medesimo Comune (portata massima prelevabile pari a 3,00 l/s, portata media pari a 1,50 l/s, volume massimo annuo derivabile pari a 47.000,00 metri cubi).

Successivamente, con determinazione n. 783 del 2 marzo 2009, la Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche alla concessione di derivazione d'acqua approvata con determinazione n. 5323 del 29 novembre 2006, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Invorio, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il medesimo pozzo di cui sopra.

Con determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio di Invorio, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee tramite la sorgente denominata "*Paruzzaro*" – codice univoco NO-S-00605 – ubicata nello stesso Comune di Invorio (portata prelevabile pari a 2,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 63.000,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46, in data 13 novembre 2014.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che per il dimensionamento dell'area di salvaguardia del pozzo "*Barquedo*" – codice univoco NO-P-00456 – è stata utilizzata una portata pari a 2,00 l/s, così come riportato nello studio idrogeologico in base ai dati forniti dal Gestore;

ritenuto che il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alla captazione acquedottistica denominata "*Barquedo*" – codice univoco NO-P-00456 – ubicata nel Comune di Invorio, dovrà essere modificato dalla Provincia di Novara riportando come portata massima estraibile 2,00 l/s, ovvero la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

accertato che il pozzo "*Barquedo*" – codice univoco NO-P-00456 – e la sorgente "*Paruzzaro*" – codice univoco NO-S-00605 – captazioni ubicate nel Comune di Invorio (NO), non sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009 e che, pertanto, dovranno essere inserite nel Piano d'Ambito dalla stessa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta del pozzo e della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e impermeabilizzate in modo da proteggerle adeguatamente – tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche – da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità secondaria ricadente all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente "*Paruzzaro*" procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione "*Paruzzaro*";

vista la determinazione n. 5323 del 29 novembre 2006 con la quale la Provincia di Novara ha accordato al Comune di Invorio la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile per anni trenta dal pozzo denominato "*Barquedo*" – codice univoco NO-P-00456 – ubicato nel medesimo Comune (portata massima prelevabile pari a 3,00 l/s, portata media pari a 1,50 l/s, volume massimo annuo derivabile pari a 47.000,00 metri cubi);

vista la determinazione n. 783 del 2 marzo 2009 con la quale la Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche alla concessione di derivazione d'acqua approvata con determinazione n. 5323 del 29 novembre 2006, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Invorio, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il medesimo pozzo di cui sopra;

vista la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee tramite la sorgente denominata "Paruzzaro" – codice univoco NO-S-00605 – ubicata nello stesso Comune di Invorio (portata prelevabile pari a 2,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 63.000,00 metri cubi);

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 18 giugno 2013 – prot. SIAN/B n. 18034, in data 19 giugno 2013 – prot. SIAN//B n. 18064 ed in data 1 agosto 2013 – prot. n. 22116/SIAN/A;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 20 febbraio 2014 – prot. n. 14712 ed in data 29 maggio 2014 – prot. n. 44728;

vista le deliberazioni del Consiglio Comunale di Invorio (NO) n. 13 e n. 14, in data 24 maggio 2013, di approvazione delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", in data 13 ottobre 2014 – prot. n. 841/2014, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento

*dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";*

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

#### DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia del pozzo denominato *"Barquedo"* – codice univoco NO-P-00456 – e della sorgente denominata *"Paruzzaro"* – codice univoco NO-S-00605 – captazioni ubicate nel Comune di Invorio (NO), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– *Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Pozzo Barquedo – Comune di Invorio (NO) – ALLEGATO 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – Scala 1:2.000;*

– *Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Sorgente Paruzzaro – Comune di Invorio (NO) – ALLEGATO 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – Scala 1:2.000,* allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) La definizione dell'area di salvaguardia del pozzo *"Barquedo"* di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 2,00 l/s – che corrisponde alla portata massima emunta in base ai dati forniti dal Gestore.

c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Invorio – Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta del pozzo e della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e impermeabilizzate in modo da proteggerle adeguatamente – tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche – da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità secondaria ricadente all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *"Paruzzaro"* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalla captazione “*Paruzzaro*”.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Inverio – Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela dei punti di presa; la stessa amministrazione provinciale dovrà inoltre provvedere a modificare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alla captazione “*Barquedo*” – codice univoco NO-P-00456 – riportando come portata massima estraibile 2,00 l/s, ovvero la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Inverio affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04.08.2014 ed in applicazione della l. 190/2012, non è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente  
Graziano Volpe